

Da: giudicesportivo@lombardia.fip.it
Inviato: lunedì 5 marzo 2018 20:18
A: 004551@spes.fip.it; 052543@spes.fip.it
Cc: info@lombardia.fip.it
Oggetto: GIUDICE SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

COMUNICATO UFFICIALE N. 2693 DEL 5.3.2018 GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 632 **Serie D Maschile n. 32**

Con comunicazione a mezzo di posta elettronica SPES del 3.3.2018, ore 19.20, la società U.S. MARNATESE BASKET, codice FIP 004551, presentava istanza allo scrivente Giudice Sportivo Regionale, con riferimento a fatti ritenuti verificati in occasione della gara n. 1541, serie D maschile, a.s. 2017/2018, disputatasi in data 2.3.2018. In particolare, la società istante – ospitata nell’ambito della gara in oggetto - lamentava il fatto che avrebbe proseguito attivamente nella partecipazione alla gara un atleta che, invece, si sarebbe dovuto escludere in ragione della comminazione di provvedimenti antisportivo e tecnico in sommatoria.

*

L’istanza in esame deve essere dichiarata *de plano* inammissibile, senza necessità di ulteriori approfondimenti e/o aggravati procedurali, per un insieme di motivazioni, tra loro singolarmente dirimenti. In particolare:

- 1) L’istanza non risulta preannunciata ai sensi dell’art. 94, comma 2, R.G. Dall’analisi del referto, infatti, non è rinvenibile alcuna sottoscrizione da parte del capitano della squadra istante;
- 2) L’istanza è stata proposta solo alle ore 19.20 del giorno 3.3.2018, in violazione pertanto del termine perentorio di cui agli artt. 94, comma 3, e 93, comma 1, R.G.;
- 3) L’istanza avrebbe comunque ad oggetto ritenuti errori tecnici di direttori di gara ed ufficiali di campo. Ne consegue l’inammissibilità ai sensi dell’art. 94, comma 4, R.G.

La gara deve dunque essere omologata con il risultato di cui al referto. Per ragioni di opportunità tecnico-informativa, si rimanda per l’omologazione e l’irrogazione di ulteriori provvedimenti a separato comunicato ufficiale.

Infine, la declaratoria di inammissibilità è da considerarsi agli effetti dell’addebito del contributo previsto dalla tabella E, allegata al Regolamento di Giustizia.

Peraltro, l’addebito di detto contributo è limitato al 20% dell’importo di cui alla menzionata tabella, in ragione del disposto di cui all’art. 82, comma 5, R.G.

*

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Regionale:

- dichiara l’inammissibilità dell’istanza presentata;
- Quanto all’omologazione della gara ed all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, rinvia, per ragioni di opportunità tecnica-informativa, a separato successivo comunicato ufficiale;
- dispone che venga incamerato il 20% del contributo previsto per il primo grado, ai sensi della corrente Tabella E, con addebito in scheda contabile della società istante.

Lorenzo Beretta

Comitato Regionale Lombardia –

Via Piranesi 46 – 20137 Milano
Tel 02-7002091 / Fax 02-76110102

E-mail: giudicesportivo@lombardia.fip.it
Web: <http://www.fip.it/lombardia>